

## INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (art. 9, comma 1, D.P.C.M. 22 settembre 2014)

### Norme di riferimento:

Art. 33, comma 1, D.lgs. n.33/2013 (come modificato dal D.L. n.66/2014)  
Artt. 9 e 10, D.P.C.M. 22 settembre 2014 (pubblicato nella G. U. n. 265 del 14/11/2014).

### Metodo di calcolo dell'indicatore:

Per ciascuna fattura si moltiplicano i **giorni di ritardo**<sup>1</sup> per l'**importo dovuto**<sup>2</sup>.  
La somma degli importi ottenuti si divide per l'importo complessivo delle fatture pagate dall'amministrazione regionale nel periodo di riferimento.

Definito l'insieme delle fatture pagate nel lasso temporale T come:

**fatt<sub>k</sub> con k=1, ..., K**

ed il relativo importo di ciascuna fattura come:

**importo\_fatt<sub>k</sub> con k=1, ..., K**

ed il numero di giorni di ritardo (N.B. il valore è negativo se la fattura è stata pagata in anticipo rispetto alla data di scadenza) nel pagamento di ciascuna fattura come:

**gg<sub>k</sub> con k=1, ..., K**

si definisce l'indicatore di tempestività dei pagamenti come:

$$\frac{\sum_{k=1}^K (gg_k \times \text{importo\_fatt}_k)}{\sum_{k=1}^K \text{importo\_fatt}_k}$$

(E' escluso dal calcolo il periodo in cui la somma era inesigibile "essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso").

### Modalità di pubblicazione:

L'indicatore deve essere pubblicato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente / Pagamenti dell'amministrazione".

---

<sup>1</sup> Numero di giorni intercorrenti tra la **data di scadenza della fattura** (ai sensi dell'art.4 d.lgs. 231/02) e la **data di pagamento al creditore** (intesa come la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria).

<sup>2</sup> Nella definizione di "importo dovuto" non rientra l'imposta di valore aggiunto – IVA – nel caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti, c.d. "split payment" (circolare del 22/07/15 n. 22 della RGS).